

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE AURELIO LAMA ONLUS**
Aviano (PN)

**Articolo 1
Costituzione, sede Finalità, Attività**

E' costituita, per volontà di Aurelio Lama, la "FONDAZIONE AURELIO LAMA ONLUS", di seguito chiamata Fondazione.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

**Articolo 2
Scopi**

La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare finalità socio-sanitario-assistenziali per la promozione integrale delle persone in particolare delle persone anziane della comunità di AVIANO senza distinzione di sesso, contesto familiare, salute, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita. La fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma, svolge e sostiene, direttamente o indirettamente, progetti e attività formative e aggregative negli ambiti intellettuali, culturali, artistici, sportivi, sanitari, ricreativi destinate alla popolazione del territorio.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione con le politiche e servizi socio assistenziali, con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, e della presa in carico dei bisogni. La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati aventi analoghi scopi e potrà stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

**Articolo 3
Attività direttamente connesse**

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- promuovere iniziative innovative per sostenere i progetti che raccolgono le sfide sociali e socio - sanitarie proprie della cronicità;
- assume forme di collaborazione e di raccordo con i programmi in materia attuati nel territorio dagli Enti Istituzionali preposti, da altre fondazioni nonché da Associazioni di volontariato riconosciute;
- promuovere iniziative proposte da enti, associazioni locali con la finalità di valorizzare momenti di incontro e accoglienza tra le varie generazioni;
- attivare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa;
- ricercare e mettere a disposizione quelle capacità professionali che possono rivelarsi utili alla realizzazione dei progetti;
- amministrare e gestire, seguendo i criteri di minor rischio, i beni mobili e immobili in ogni modo e per qualsiasi ragione ricevuti a titolo gratuito e non;
- stipulare ogni atto e contratto, anche per il funzionamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei registri pubblici, con enti privati o pubblici, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

**Articolo 4
Sede, Durata**

La Fondazione ha sede legale in Aviano, frazione di Marsure, via Maur n. 30.

A tutti gli effetti, i consiglieri della Fondazione si intendono domiciliati presso la Fondazione. La

Fondazione potrà inoltre istituire sedi secondarie per l'esercizio dei propri scopi istituzionali. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 5

Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Aurelio Lama in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Articolo 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 8

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il C.d.A. approva entro il 31 dicembre il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il C.d.A. approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili, nonché i principi nazionali e internazionali statuiti per settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 9

Membrri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- **Fondatore:** Sig. Aurelio Lama, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 11.

- **Sostenitori.** Possono divenire Sostenitori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal C.d.A., le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal C.d.A. stesso ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.

- **Partecipanti.** Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, scelgono di sostenere la Fondazione, nella realizzazione dei suoi scopi, attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il C.d.A. determinerà con opportune modalità la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore e di Partecipante è attribuita dal C.d.A. per durata e qualifica, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto. E' in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita e l'equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più ampia possibile, che il C.d.A. delibera la tipologia e le forme di partecipazione per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata, o in casi particolarmente eccezionali la durata temporale della qualifica stessa. I Partecipanti e Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 10

Esclusione, sospensione e recesso

Il C.d.A. decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- condotta incompatibile e/o in contrasto con gli ideali e le finalità promosse e perseguite dalla Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali,

Nel caso dell'avvio di procedimenti penali, civili e/o amministrativi, il C.d.A. decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri la sospensione dalla qualifica di Partecipanti e Sostenitore, fino alla definizione di detti procedimenti.

I Partecipanti ed i Sostenitori possono recedere dalla Fondazione, con almeno sei mesi di preavviso, fermo restando l'obbligo di adempimento delle obbligazioni assunte.

Nei casi di cessazione dalla qualifica, gli eventuali Partecipanti e Sostenitori, ovvero loro delegati, che dovessero far parte degli organi ovvero della struttura della Fondazione decadono con effetto immediato.

Articolo 11

Fondatore

E' Fondatore il sig. Aurelio Lama, vita sua durante. Il Fondatore assume la carica di Presidente Onorario e potrà designare, anche per via testamentaria, la persona o ente destinata a sostituirlo nella carica ed in tutte le prerogative di cui al presente statuto. Qualora il Fondatore decaduto non abbia proceduto alla

designazione, i poteri ad esso spettanti saranno di competenza del C.d.A..

Articolo 12

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche si intendono a titolo gratuito, salvo rimborso spese deliberate dal C.d.A..

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) il Fondatore,
- b) fino a 8 membri nominati dal Fondatore.

I membri di cui al punto sub b) restano in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio dalla loro nomina, e possono essere confermati alla scadenza.

Il membro del C.d.A. che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza dalla carica di Consigliere, il Fondatore procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i. Qualora il numero di Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto. Qualora venisse a mancare il Fondatore, le prerogative di cui al presente articolo saranno esercitate dalla persona del medesimo designata ai sensi dell'art. 11. Nel caso in cui il Fondatore non avesse provveduto alla designazione di cui al comma precedente, il Consigliere o i Consiglieri superstiti provvederanno alla nomina di altro/i membro/i cosicché' il Consiglio sia costantemente composto, mediante cooptazione da parte di altri membri superstiti, da almeno 3 Consiglieri.

Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più membri del C.d.A., questi potranno essere sostituiti dal Fondatore se presente, da quello designato oppure in mancanza dal C.d.A. stesso sentito il parere non vincolante del Parroco della Parrocchia di Marsure pro tempore e dal Sindaco di Aviano pro tempore, Detti membri cesseranno dal loro mandato alla scadenza naturale del C.d.A.

Il nuovo C.d.A. si intende formato quando nei termini previsti dal precedente C.d.A. siano stati indicati il numero dei componenti il nuovo consiglio. Il vecchio C.d.A. decade dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo C.d.A.. I Consiglieri rispondono personalmente verso la Fondazione ai sensi e nei limiti dell'art. 18 C.C.

Il C.d.A. si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente, tramite avviso contenente l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione, inviato ai Consiglieri, almeno dieci giorni prima della medesima riunione, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dello avvenuto ricevimento da parte del destinatario.

Il C.d.A. delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale.

Il C.d.A. può essere convocato su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri secondo le modalità sopra indicate.

Nell'interesse della Fondazione il Presidente può convocare il C.d.A. su sollecitazione del Presidente Onorario.

Il C.d.A. attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il C.d.A. ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre ed approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento di attuazione della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare al proprio interno il Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 14 del presente statuto
- nominare, ove opportuno, con propria determinazione regolarmente pubblicata e depositata nei modi di legge, il Segretario della Fondazione determinandone qualifica, mansioni e durata del rapporto;
- istituire Comitati e/o Commissioni, stabilendone compiti, numero dei membri e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 16;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 16;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Alle riunioni del C.d.A. possono partecipare - su invito e senza diritto di voto - anche operatori della Fondazione e esperti sulle materie trattate.

I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono stesi dal Segretario e sottoscritti dai Consiglieri intervenuti.

Articolo 14

Presidente

Il Presidente viene indicato in prima istanza dal Presidente Onorario tra i membri del C.d.A.; altre eventuali cariche potranno essere attribuite dal C.d.A. il quale si potrà avvalere anche di collaboratori esterni volontari o retribuiti. Successivamente al primo, il Presidente viene eletto dal C.d.A.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con tutti i poteri, nessuno escluso.

Il Presidente provvede all'esecuzione delle delibere del C.d.A. ed ai rapporti con gli Enti Pubblici e Privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del C.d.A. o a collaboratori esterni.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del C.d.A., salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Consigliere anziano. Il Vice-Presidente viene eletto dal C.d.A..

Articolo 15

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, viene nominato dal C.d.A.. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.d.A..

Il Revisore resta in carico fino all'approvazione del bilancio del 4° esercizio dalla sua nomina.

Articolo 16

Modifiche statutarie e scioglimento

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo, nonché per deliberare lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del C.d.A..

La Fondazione potrà sciogliersi nel verificarsi di uno dei seguenti casi:

- per volontà del Fondatore,
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale.

In caso di scioglimento della Fondazione, il C.d.A., con la maggioranza dei due terzi, può nominare uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad Associazioni o Enti sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che perseguano

finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, che siano presenti e attivi nel territorio, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 17

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti così nominati restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

VISTO: IL PRESIDENTE